ORDINANZA DELLA CORTE
30 giugno 1997 *

Nel procedimento C-66/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Cível da Comarca de Lisboa nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Banco de Fomento e Exterior SA

e

Amândio Maurício Martins Pechim,

Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim,

Confecções Têxteis de Vouzela Lda (CTV),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59, 90 e 92 del Trattato CE,

* Lingua processuale: il portoghese.

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), J. L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ordinanza 29 gennaio 1997, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio seguente, il Tribunal Cível da Comarca de Lisboa ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 59, 90 e 92 del Trattato CE.

2 La detta ordinanza è stata emessa nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunal Cível da Comarca de Lisboa nel corso del quale sono già state sollevate cinque questioni pregiudiziali di tenore identico, che sono state oggetto di un'ordinanza resa dalla Corte il 13 marzo 1996, nella causa C-326/95, Banco de Fomento e Exterior (Racc. pag. I-1385).

3 Occorre ricordare che la controversia principale riguarda un procedimento esecutivo relativo a un credito, intentato dal Banco de Fomento e Exterior SA (in prosieguo: il «BFE») contro il signor e la signora Pechim e le Confecções Têxteis de Vouzela Lda.

4 Nel procedimento C-326/95, sopra citato, i convenuti nella causa principale hanno fatto valere che il procedimento promosso dal BFE era illegittimo, in quanto il decreto legge 13 novembre 1958, n. 41957 (*Diário do Governo*, 2° semestre 1958, pag. 588; in prosieguo: il «decreto legge»), il quale conferisce al BFE numerosi privilegi, e in particolare quello di poter procedere al recupero dei crediti secondo il procedimento esecutivo tributario e quello di considerare a tale scopo, quale titolo esecutivo, il certificato del debito estratto dai libri bancari, sarebbe incompatibile con le norme comunitarie relative alla libera prestazione di servizi e al diritto in materia di concorrenza. Essi avevano proposto pertanto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se il Banco de Fomento e Exterior debba essere considerato un'"impresa", e, più specificamente, un'"impresa pubblica", in particolare ai fini degli artt. 90 e 92 del Trattato di Roma;

2) se i privilegi accordati al Banco de Fomento e Exterior rispetto ai suoi concorrenti possano essere considerati "aiuti di Stato" ai sensi dell'art. 92 del Trattato di Roma;

3) se tali privilegi debbano essere considerati restrizioni della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, ai sensi dell'art. 59 del Trattato di Roma;

4) se detti articoli (artt. 59, 90, n. 1, e 92, n. 1) del Trattato di Roma producano effetti diretti e possano essere addotti dal singolo che costituisce oggetto di un procedimento esecutivo nella causa in esame;

5) se le norme contenute nel Trattato di Roma prevalgano sulle disposizioni di diritto nazionale che sono con esse incompatibili e le annullino».

5 Con la prima ordinanza di rinvio il giudice nazionale aveva deciso di sospendere il procedimento affinché fossero esaminate le questioni pregiudiziali proposte dai convenuti nella causa principale.

6 Nell'ordinanza Banco de Fomento e Exterior, sopra citata, la Corte aveva ricordato che, ai sensi dell'art 177, secondo comma, del Trattato, quando una questione pregiudiziale è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su tale questione.

7 Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esigenza di giungere ad una interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4; 9 agosto 1994, causa C-378/93, La Pyramide, Racc. pag. I-3999, punto 14, e 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 12).

8 La Corte aveva inoltre sottolineato che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Essa aveva ricordato che è compito della Corte stessa vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanza Saddik, già citata, punto 13).

9 È vero che la Corte ha affermato che l'esigenza per il giudice nazionale di definire l'ambito di fatto e di diritto delle questioni che egli sottopone è meno imperativa nell'ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto (sentenza 3 marzo 1994, causa C-316/93, Vaneetveld, Racc. pag. I-763, punto 13).

10 Nell'ordinanza Banco de Fomento e Exterior, citata, la Corte ha tuttavia constatato che ciò non si verificava nel caso allora in esame, poiché l'ordinanza di rinvio non conteneva alcuna indicazione che soddisfacesse le esigenze sopra ricordate.

11 La Corte ha rilevato che l'ordinanza di rinvio non conteneva alcuna indicazione del giudice nazionale quanto alla situazione di fatto e di diritto della causa sottoposta al suo esame né le ragioni per le quali esso riteneva che le soluzioni delle questioni pregiudiziali formulate dai convenuti nella causa principale fossero necessarie alla definizione della lite. La Corte ha quindi constatato che l'ambito di fatto e di diritto avrebbe potuto essere stabilito soltanto mediante un'analisi delle memorie delle parti nella causa principale.

12 Nella presente ordinanza di rinvio il giudice nazionale espone anzitutto i motivi dedotti dai convenuti nella causa principale, i quali sostengono in particolare che: 1) il decreto legge invocato dal BFE non è più in vigore; 2) il BFE non può avvalersi, per la soddisfazione di eventuali crediti vantati nei confronti dei convenuti nella causa principale, del procedimento di esecuzione previsto in materia tributaria; 3) anche se il decreto legge dovesse essere considerato ancora vigente, il ricorso da parte del BFE al procedimento di esecuzione previsto in materia tributaria per

soddisfare il credito oggetto dell'esecuzione costituirebbe una violazione delle norme comunitarie relative alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza; 4) risulta infine dallo statuto del BFE che non sono stati riconosciuti a tale istituto compiti di interesse pubblico, ma solo gli strumenti che gli consentono di operare nel mercato creditizio alle stesse condizioni di un'impresa bancaria di diritto privato.

13 Il giudice nazionale precisa, con riguardo a quest'ultimo motivo, che i convenuti nella causa principale hanno rilevato come il BFE goda tuttavia di una serie di privilegi che gli consentono di occupare una posizione particolare nei mercati portoghese ed europeo del credito. Il BFE beneficierebbe, così, in particolare, dell'esenzione da imposte e tasse, di privilegi speciali in materia di crediti, della possibilità di avvalersi di informazioni fornite da pubblici uffici nonché di semplificazioni procedurali per l'apertura di filiali, del vantaggio del regime di esecuzione tributaria nella riscossione dei crediti (con conseguente esenzione da cauzioni, spese ed altri oneri connessi al procedimento) e del riconoscimento dell'efficacia esecutiva ai documenti da esso stesso emessi, di agevolazioni fiscali per facilitare l'apertura di crediti nonché del vantaggio del regime pubblico di espropriazione per utilità propria. Essi concludono che, in forza delle disposizioni degli artt. 90, n. 1, 92, n. 1, e 59 del Trattato, il giudice nazionale non può applicare il decreto legge (in particolare i suoi artt. 2, 3, 22, 40, 42, 43, 44 e 45).

14 Il giudice nazionale espone poi che, a parere del BFE, i vantaggi concessi dal decreto legge sono conformi al diritto portoghese, che «consente e tutela il trattamento disuguale di situazioni affini, ma non equivalenti», e non sono in contrasto con il Trattato CE.

15 Infine, il giudice nazionale afferma che i fatti non sono controversi e che si tratta soltanto di applicare a questi fatti «le disposizioni di legge vigenti».

16 Quanto alla presente decisione di rinvio, si deve constatare che essa non contiene tuttora indicazioni sufficienti che soddisfino le esigenze sopra ricordate e si limita, come già la decisione precedente, a riprodurre le questioni suggerite dai convenuti nella causa principale.

17 Va rilevato che il giudice nazionale non si pronuncia sulla questione, sollevata dai convenuti nella causa principale, diretta ad accertare se il decreto legge è ancora in vigore, in particolare per quanto riguarda il procedimento speciale per la riscossione dei crediti, e che, richiamando soltanto «le disposizioni di legge vigenti», esso non precisa neppure in maniera sufficiente lo sfondo normativo nazionale nel quale si collocano le questioni sottoposte.

18 Occorre rilevare in proposito che, per quanto riguarda le prime due questioni pregiudiziali, il giudice nazionale non ha precisato le caratteristiche dell'attività del BFE, i compiti che gli sono stati affidati né la forma con la quale è stato costituito. Del pari, esso non ha fornito elementi in ordine al privilegio concesso al BFE di poter procedere alla riscossione dei crediti avvalendosi del procedimento di esecuzione previsto in materia tributaria e non ha chiarito, in particolare, se un privilegio del genere sia stato concesso soltanto al BFE.

19 Di conseguenza, occorre constatare, ai sensi dell'art. 92 del regolamento di procedura, che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono manifestamente irricevibili.

Sulle spese

20 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal Cível da Comarca de Lisboa è irricevibile.

Lussemburgo, 30 giugno 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias